



Analisi delle misure in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro nel contesto dell'emergenza COVID - 19

Analisi dei principali provvedimenti assunti

A cura di Claudia Cesarini e Massimiliano D'Alessio (Ufficio studi FONDAZIONE METES)





INDICE

Premessa	3
1. Fase 1: norme di comportamento e primi provvedimenti di "lockdown" in alcune aree territoriale del settentrione	
2. Fase 2: Estensione sull'intero territorio nazionale dei primi provvedimenti d'lockdown" e prime misure aziendali di prevenzione igienico sanitarie	
3. Fase 3: Protocollo condiviso, Decreto "Cura Italia" e "lockdown" delle attività produttive non indispensabili	8
allegato 1 - Cronologia dei provvedimenti in materia di salute e sicurezza del avoro nel contesto dell'emergenza COVID - 19	16





Premessa

La presente nota si propone di contribuire a realizzare una ricostruzione dei provvedimenti che nell'ultimo periodo sono stati assunti in materia di salute e sicurezza del lavoro per affrontare l'emergenza sanitaria COVID-19.

Come è noto sul datore di lavoro grava il generale l'obbligo di tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui all'art. 2087 c.c. che prevede che «l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro». Da questo principio di base discende, in questa situazione di emergenza sanitaria, lo specifico l'obbligo di attivarsi per prevenire il rischio di contagio nei locali aziendali anche considerando che il rischio di contagio si configura come un rischio di natura biologica, di cui al Titolo X del d.lgs. 81/2008 (Testo unico su salute e sicurezza).

In questo contesto l'iter dei provvedimenti assunti che vengono approfonditi nei seguenti paragrafi può essere suddiviso in tre fasi principali:

- la prima comprendente Circolari (Circolare del Ministero della Salute del 3 febbraio 2020 e Circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020) ed Ordinanze (Ordinanza del Ministero della Salute e della Regione Lombardia del 21 febbraio 2020 e Ordinanza del Ministero della Salute e della Regione Veneto del 22 febbraio 2020) prodotte dal Ministero della salute anche di concerto con alcune Regioni che nelle prime fase dell'emergenza sono finalizzate a fornire da un lato norme di comportamento e dall'altro assumono i primi provvedimenti di "lockdown" in alcune aree territoriale del settentrione;
- la seconda comprendente i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM dell'8 marzo 2020, DPCM del 9 marzo 2020 e DPCM dell'11 marzo 2020) che da un lato conducono all'estensione sull'intero territorio nazionale dei primi provvedimenti di "lockdown" che erano stati assunti precedentemente per le aree territoriali inizialmente più colpite e dall'altro promuovono anche mediante le associazioni di categoria la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie;
- la terza comprendente il Protocollo condiviso del 14 marzo, il Decreto "Cura Italia" ed altri ulteriori provvedimenti (DPCM del 22 marzo 2020 e Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020) che da un lato prevede la riduzione o la sospensione temporanea delle attività considerate non indispensabili e dall'altro identifica misure da assumere per le imprese di tutti i settori per la messa in sicurezza del luogo di lavoro.





Dalla ricostruzione dei provvedimenti presi in considerazione si può inoltre affermare che la sospensione dell'attività lavorativa rappresenta la prima misura per il contenimento del contagio, contenuta sin dai primi DPCM con riferimento alle Regioni più colpite dall'epidemia e poi estesa alle attività commerciali e produttive dell'intero territorio nazionale con il DPCM dell'11 marzo e del 22 marzo, ad eccezione delle attività essenziali.

In altre parole, laddove non si determina la sospensione dell'attività lavorativa, resta in capo al datore di lavoro l'obbligo di prevenire il rischio di contagio adottando le misure più opportune, tenuto anche conto delle regole comportamentali sancite dalle circolari del Ministero della Salute (in particolare nella circolare del 22 febbraio).

La prosecuzione delle attività produttive, infatti, può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione.

È essenziale coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Nell'ambito di tale obiettivo, è possibile, anche alla luce del Protocollo del 14 marzo prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività, anche al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro, ricorrendo agli ammortizzatori sociali.

Nella ricostruzione del quadro in materia di salute e sicurezza sul lavoro a fronte dell'emergenza sanitaria è infine possibile evidenziare che fino all'adozione del Protocollo del 14 marzo, non ci sono stati provvedimenti specificamente rivolti a tutelare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, tali da fornire indicazioni utili ai datori di lavoro per attivarsi per prevenire il rischio di contagio in azienda che deve essere considerato un rischio di natura biologica, di cui al Titolo X del d.lgs. 81/2008.

Nell'analisi effettuata abbiamo infine ritenuto opportuno fare un accenno alle raccomandazioni e alle linee guida adottate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dall'Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro (Box 1 e 2).